

Parere del Comitato economico e sociale europeo su:

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]»

[COM(2020) 610 final — 2020/0279 (COD)]

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo»

[COM(2020) 613 final — 2020/0277 (COD)]

(2021/C 155/09)

Relatore: **Dimitris DIMITRIADIS**

Consultazione	Parlamento europeo, 11.11.2020 Commissione europea, 27.11.2020
Base giuridica	Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Occupazione, affari sociali, cittadinanza
Adozione in sezione	8.2.2021
Adozione in sessione plenaria	25.2.2021
Sessione plenaria n.	558
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	235/5/25

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. La responsabilità di garantire un equilibrio nella gestione delle domande d'asilo, in modo che chi necessita di protezione internazionale la ottenga e che quanti non ne hanno bisogno siano effettivamente rimpatriati, non dovrebbe ricadere sui singoli Stati membri, ma dovrebbe essere gestita dall'UE nel suo insieme.

1.2. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) riconosce che la migrazione è un fenomeno umano di carattere strutturale, che l'asilo e la protezione internazionale sono diritti fondamentali per le persone perseguitate e costituiscono un obbligo giuridico previsto dal diritto internazionale per gli Stati aderenti alla convenzione di Ginevra. Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che i diritti fondamentali e i dati personali dovrebbero essere protetti dalle proposte di regolamento all'esame del presente parere.

1.3. Il CESE plaude al miglioramento delle informazioni per i richiedenti asilo previsto da tali regolamenti riguardo alla procedura di domanda e ai relativi diritti e doveri, poiché ciò consentirà loro di meglio tutelare detti diritti. Il diritto di ricorso è reso più efficace dal fatto di specificare la sua portata e un termine temporale armonizzato entro il quale l'organo giurisdizionale deve decidere. Inoltre, le regole sui mezzi di impugnazione sono state adeguate per accelerare e armonizzare considerevolmente la procedura di ricorso.

1.4. Il CESE constata inoltre con grande soddisfazione che il diritto alla vita privata e alla vita familiare e i diritti dei minori non accompagnati sono rafforzati dall'estensione dell'ambito di applicazione in modo da includere fratelli/sorelle e le famiglie formatesi nei paesi di transito tra i criteri per il ricongiungimento familiare e dall'applicazione del principio dell'interesse superiore dei minori.

1.5. Il CESE riconosce l'importanza delle proposte aventi lo status giuridico di regolamento che, diversamente da una direttiva, è vincolante nella sua integralità e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai Trattati. Tuttavia, tutti i pertinenti regolamenti proposti devono essere adottati in contemporanea per poter costituire una politica a pieno titolo: qualora uno di essi non fosse adottato, vi sarebbero gravi ripercussioni per l'attuazione degli altri. Inoltre, la mancata osservanza — in passato — di normative UE vincolanti da parte di taluni Stati membri lascia ampio spazio a dubbi circa l'attuazione di molte delle disposizioni dei regolamenti proposti.

1.6. Il CESE accoglie con favore il fatto che le proposte siano il frutto di approfondite consultazioni con i portatori di interessi, le autorità nazionali e locali ⁽¹⁾, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni non governative e internazionali, quali l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ⁽²⁾ e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ⁽³⁾, nonché con gruppi di riflessione e il mondo accademico.

1.7. Il CESE si compiace che i regolamenti invochino i principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, ma ritiene che tale onere non sia sufficientemente bilanciato da un corrispondente livello di solidarietà. In parole semplici, la solidarietà, nella forma della ricollocazione, non può essere volontaria. La solidarietà dev'essere vincolante ed assumere la forma di ricollocazioni obbligatorie.

1.8. Il CESE condivide una duplice preoccupazione per la sicurezza delle persone che cercano protezione internazionale o una vita migliore, da un lato, e il benessere dei paesi alle frontiere esterne dell'UE, i quali temono che la pressione migratoria superi le loro capacità, dall'altro.

1.9. Il CESE concorda sul fatto che il regolamento Dublino III non è stato concepito per far fronte a situazioni di pressione migratoria o per un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, né tiene conto della situazione prodotta dalla gestione di flussi migratori misti e della conseguente pressione che tali flussi esercitano sui sistemi migratori degli Stati membri.

1.10. Tuttavia, dato che il concetto generale del patto sulla migrazione e l'asilo (PMA) si fonda sul controllo alle frontiere e sulla prevenzione degli spostamenti secondari, esso accresce l'onere delle responsabilità e le difficoltà dei paesi di primo ingresso, oltre che gli obblighi previsti nelle proposte sugli accertamenti preliminari all'ingresso e i controlli alle frontiere. Tali obblighi sono gravosi per i paesi interessati poiché implicano un aumento del numero di persone trattenute alle frontiere, con possibili gravi conseguenze per il loro stesso benessere, ma anche per quello delle società che le accolgono.

1.11. Il CESE trova incoraggiante che si riconosca la necessità di definire in modo più ampio il concetto di solidarietà e di considerarla obbligatoria, onde garantire una risposta prevedibile ed efficace a una situazione mutevole, caratterizzata da un volume sempre crescente di flussi migratori misti verso l'UE, e assicurare un'equa ripartizione delle responsabilità conformemente al Trattato. Tuttavia, ciò non soddisfa le attese riguardo a un meccanismo di solidarietà che alleggerisca realmente l'onere a carico dei paesi di primo ingresso.

1.12. Il CESE suggerisce che la proposta politica di rimpatrio nei paesi d'origine sia sostenuta da un sistema di incentivi e disincentivi chiari per i paesi terzi. Inoltre, la gestione della politica di rimpatrio dovrebbe prevedere un ruolo e un coinvolgimento più forti per l'UE, mentre le politiche nazionali subentrerebbero nei casi in cui lo Stato membro interessato possa esercitare un effetto leva su un determinato paese terzo. Occorre compiere maggiori sforzi per quanto riguarda la cosiddetta triplice connessione tra azione umanitaria, sviluppo e pace nei paesi d'origine dei richiedenti asilo.

1.13. Il CESE si dichiara d'accordo con un'azione immediata e obbligatoria, come previsto nella proposta della Commissione europea, visto che un continente vasto e ricco come l'Europa dovrebbe essere in grado di contribuire maggiormente alla protezione efficace dei rifugiati.

1.14. Considerato il carattere volontario della scelta tra ricollocazione e rimpatrio sponsorizzato, il CESE potrebbe accettare l'assegnazione obbligatoria delle ricollocazioni, dato che qualora tutti gli Stati decidessero di finanziare i rimpatri e non scegliessero di ricollocare i migranti o accettassero un numero estremamente ridotto di ricollocazioni, ciò non farebbe che aggravare ulteriormente l'attuale situazione nei paesi di primo ingresso.

1.15. Il CESE prenderebbe in considerazione la proposta riguardante la necessità di istituire un meccanismo di monitoraggio al fine di controllare la procedura, dagli accertamenti al rimpatrio, e la sua conformità con i diritti fondamentali. Tali meccanismi potrebbero, fra l'altro, evitare il ricorso ai cosiddetti respingimenti. Occorre inoltre prevedere un periodo di tempo sufficiente per mettere a punto il meccanismo, in quanto le procedure generali proposte nel regolamento sugli accertamenti e nel regolamento sulle procedure di asilo e i relativi calendari sembrano alquanto difficili da rispettare.

⁽¹⁾ Ad esempio, il Piano di azione di Berlino per una nuova politica europea in materia di asilo, del 25 novembre 2019, firmato da 33 organizzazioni e comuni.

⁽²⁾ Raccomandazioni dell'UNHCR per il proposto patto della Commissione europea sulla migrazione e l'asilo, gennaio 2020.

⁽³⁾ Raccomandazioni dell'OIM per il nuovo patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, febbraio 2020.

1.16. Il CESE è a favore dell'inasprimento del regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore attraverso l'introduzione di norme di diritto sostanziale relative alla protezione dei dati personali. Suggerisce inoltre di prorogare il termine per la sospensione degli obblighi internazionali per uno Stato membro in crisi fintanto che la crisi si protrae.

1.17. Il CESE esprime scetticismo riguardo all'effettiva applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti proposti e teme che le persone bisognose di asilo potrebbero non essere in grado di avvalersi dei loro diritti a causa delle procedure poco funzionali previste.

2. Contesto

2.1. La crisi del 2015 ha fatto emergere notevoli carenze strutturali e punti deboli nella concezione e nell'attuazione della politica europea in materia di asilo e migrazione, ivi compreso il sistema di Dublino che, da parte sua, non era stato concepito per assicurare una ripartizione sostenibile delle responsabilità relative ai richiedenti protezione internazionale in tutta l'UE. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 si chiedeva una riforma del regolamento Dublino basata su un equilibrio tra responsabilità e solidarietà nei confronti delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.

2.2. Il nuovo PMA, presentato insieme alla proposta di un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, intende rappresentare un nuovo inizio in materia di migrazione basato su un approccio di gestione globale. La proposta istituisce un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello dell'UE quale contributo significativo a detto approccio globale, e cerca di promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Le recenti crisi migratorie hanno evidenziato soprattutto le sfide di seguito elencate.

2.2.1. Mancanza di un approccio integrato per l'attuazione della politica europea in materia di asilo e migrazione:

— assenza di condizioni di parità tra gli Stati membri, che indebolisce gli sforzi tesi a garantire l'accesso alle procedure, la parità di trattamento, la chiarezza e certezza del diritto.

2.2.2. Inefficienze nazionali e mancanza di armonizzazione a livello di UE nella gestione dell'asilo e della migrazione:

— sfide poste dal collegamento tra rimpatrio e asilo;

— uso limitato dei programmi di rimpatrio volontario assistito;

— assenza di procedure semplificate all'arrivo;

— ritardi nell'accesso alla procedura di asilo appropriata e lentezza nel trattamento delle domande;

— difficoltà di utilizzo della procedura di frontiera.

2.2.3. Assenza di un meccanismo di solidarietà ampio e flessibile:

— la ricollocazione non costituisce l'unica risposta efficace per la gestione dei flussi misti.

2.2.4. Inefficienze del sistema di Dublino:

— l'attuale sistema manca di una ripartizione sostenibile delle responsabilità;

— le attuali norme sul trasferimento di competenza contribuiscono agli spostamenti non autorizzati;

— i dati sono trattati in modo inefficiente;

— le inefficienze procedurali del sistema di Dublino creano oneri amministrativi.

2.2.5. Mancanza di meccanismi mirati per far fronte a situazioni di grave crisi:

— difficoltà per l'UE di assicurare l'accesso alle procedure di asilo o ad altre procedure di frontiera in presenza di situazioni estremamente critiche.

2.2.6. Assenza di un sistema equo ed efficace per l'esercizio dei diritti fondamentali e difficoltà nel definire nuove vie di accesso legale all'asilo e nell'affrontare efficacemente le cause della migrazione, comprese le questioni umanitarie, di sviluppo e di pace.

2.3. Il CESE si augura che le proposte affronteranno tali sfide come di seguito descritto.

2.3.1. Un sistema di gestione della migrazione più efficiente, uniforme e armonizzato:

- un approccio globale per la gestione efficiente dell'asilo (proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione nell'UE);
- una procedura uniforme per l'asilo e i rimpatri, e un ricorso più agevole a procedure di frontiera accelerate;
- una fase di accertamento coordinata, efficace e rapida (proposta di regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi fermati per l'attraversamento irregolare delle frontiere esterne, sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso o che richiedono protezione internazionale ai valichi di frontiera).

2.3.2. Un approccio più equo e globale riguardo alla solidarietà e alla ricollocazione:

- un meccanismo di solidarietà che preveda la solidarietà obbligatoria con un ambito di applicazione più ampio (proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione).

2.3.3. Norme semplificate e più efficienti per la gestione rigorosa della migrazione:

- una definizione più ampia ed equa dei criteri di responsabilità, che limiti la cessazione e il trasferimento della competenza (proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione);
- raccolta/trattamento dei dati più efficace, che consenta di conteggiare i richiedenti invece del numero di domande e includa una categoria specifica per le operazioni di ricerca e soccorso (rifusione del regolamento Eurodac);
- maggiore efficienza procedurale (proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione).

2.3.4. Un meccanismo mirato per fronteggiare le situazioni di grave crisi (proposta di regolamento concernente le situazioni di crisi).

2.3.5. Protezione più efficace dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo ⁽⁴⁾.

3. Commenti sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

3.1. Il PMA mette giustamente in evidenza le incoerenze tra i diversi sistemi di asilo e di rimpatrio in vigore negli Stati membri e sottolinea la necessità di promuovere la solidarietà all'interno dell'UE superando le carenze nell'attuazione, nonché di migliorare e rafforzare la cooperazione con i paesi terzi. Tuttavia, non è chiaro se il principio della solidarietà volontaria e selettiva contribuirà a risolvere i principali problemi di coordinamento dell'ultimo decennio, soprattutto alla luce del fatto che l'onere grava in misura sproporzionata sugli Stati di primo ingresso.

3.2. Come osservato nel parere del CESE SOC/649 ⁽⁵⁾, nell'ambito del nuovo meccanismo di solidarietà gli Stati membri avrebbero la possibilità di partecipare alla ricollocazione o al rimpatrio sponsorizzato di persone in situazione irregolare. Il CESE nutre dubbi sulla fattibilità di questo meccanismo, basato su un'ipotetica solidarietà volontaria. Non viene fatto alcun riferimento agli incentivi necessari per indurre gli Stati membri a partecipare a questo meccanismo, in particolare alla luce del rifiuto da parte di alcuni paesi di prendere parte al precedente programma di ricollocazione ⁽⁶⁾, o alla mancanza di un obbligo esplicito. Questo meccanismo «basato sulla solidarietà» potrebbe inoltre avere l'effetto contrario di ricollocare il soggetto interessato nello Stato membro sponsor, se il rimpatrio non viene effettivamente eseguito entro otto mesi, con conseguenti vuoti di responsabilità per quanto riguarda i diritti dei rimpatriati. Inoltre, nell'ambito del nuovo meccanismo

⁽⁴⁾ SWD(2020) 207 final.

⁽⁵⁾ GU C 123 del 9.4.2021, pag. 15.

⁽⁶⁾ Sentenza nelle cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca.

di solidarietà proposto, gli Stati membri sono incentivati a non partecipare alla ricollocazione — che costituisce l'alternativa più urgente, difficile ed economicamente onerosa — optando invece per il rimpatrio⁽⁷⁾. Occorre pertanto mettere in atto misure di solidarietà vincolanti sotto forma di azioni obbligatorie, come previsto nella comunicazione della Commissione.

3.3. Il CESE accoglie con favore la riduzione da cinque a tre anni del periodo necessario per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo alle persone che beneficiano di protezione internazionale, quando queste decidono di rimanere nello Stato membro che ha fornito loro tale protezione. L'obiettivo è chiaramente quello di facilitare l'integrazione di queste persone nelle comunità locali, sebbene si possa anche ritenere una misura destinata a limitare la mobilità all'interno dell'UE, confermando in tal modo che l'onere rimane ancora in capo ai paesi di primo ingresso.

3.4. Il CESE accoglie con favore il concetto dell'equa ripartizione delle responsabilità contenuto nella proposta; ritiene tuttavia che l'onere di tale responsabilità non sia sufficientemente bilanciato da un livello corrispondente di solidarietà.

3.5. Il CESE plaude alle misure volte a migliorare il coordinamento tra le strategie nazionali in materia di asilo e di rimpatrio, ma si rammarica che sia stato presentato un numero di proposte sul coordinamento degli strumenti di rimpatrio superiore a quello delle proposte sul coordinamento delle procedure di asilo e di accoglienza dei rifugiati.

3.6. Il CESE prende atto delle difficoltà che devono affrontare i paesi dell'UE nel garantire rimpatri efficaci, nonché della volontà della Commissione di procedere verso l'istituzione di un sistema europeo comune ed efficiente in materia di rimpatri. La proposta si basa sul miglioramento del sostegno operativo fornito per i rimpatri e prevede la nomina di coordinatori nazionali in materia di rimpatrio. Il CESE deplora che non vengano adeguatamente individuati i problemi di funzionamento dei programmi di rimpatrio⁽⁸⁾, con la conseguenza che questo approccio — ritenuto di importanza strategica — dipende dalla volontà di collaborazione dei paesi terzi, siano essi d'origine o di transito. L'UE dovrebbe pertanto assumere un ruolo più incisivo rispetto a una politica generale dei rimpatri.

3.7. Secondo il CESE la solidarietà deve essere automatica. Gli obblighi di solidarietà in capo agli Stati di primo ingresso sono sproporzionati. Le procedure continuano a essere complesse e lunghe e non offrono nessuna garanzia di ricollocazione. Esistono unicamente procedure di frontiera obbligatorie senza un meccanismo di ripartizione automatica. Le misure che gli Stati membri devono adottare riguardano il rafforzamento delle infrastrutture (tende, assistenza in natura, ecc.), il sostegno finanziario o i rimpatri volontari. Non vi sono criteri specifici sulle modalità di contributo da parte di ciascun paese. L'approccio non è efficace — non fa che aumentare le pressioni a carico dello Stato di primo ingresso — e la sua attuazione richiede molto tempo (8 mesi), con conseguente rischio di fuga dei richiedenti. È invece necessario un meccanismo più automatico che consenta una migliore distribuzione dei richiedenti fra tutti gli Stati membri.

3.8. Allo stesso modo, il CESE avverte che l'esistenza di tre diverse categorie di emergenza (pressione o rischio di un aumento della pressione, situazioni di crisi e operazioni di ricerca e soccorso) per attivare la solidarietà non costituisce un approccio pratico. Gli Stati membri dovranno richiedere sostegno in base a una delle tre categorie menzionate. La Commissione dovrà stabilire se la richiesta è valida (sulla base di 21 criteri di valutazione) e chiedere assistenza pratica agli altri paesi, che potrà assumere principalmente due forme: ricollocazione e rimpatri sponsorizzati. Si tratta di una procedura poco funzionale e dispendiosa in termini di tempo: prima di tutto viene presentata una richiesta di solidarietà, quindi si formula un parere in merito, poi uno Stato può offrire il proprio contributo sotto forma di solidarietà volontaria e infine viene presa la decisione in merito alla solidarietà obbligatoria. Anche nel caso della solidarietà obbligatoria, la decisione della Commissione dipende dal parere di una commissione speciale e in assenza di un parere positivo da parte di quest'ultima non viene presa nessuna misura.

3.9. Secondo il CESE, a prescindere dalla mancanza di precisione delle definizioni fornite (in particolare nel regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore), la nozione di pressione migratoria non è definita in modo chiaro, benché menzionata di frequente nell'intero testo del regolamento.

3.10. Sebbene l'idea dei rimpatri a cura degli Stati membri in base alle loro relazioni con i paesi terzi possa sembrare interessante, questa può rivelarsi inefficace poiché le condizioni nel paese d'origine possono cambiare oppure i paesi in questione possono semplicemente vietare i rimpatri. Esiste inoltre il problema di creare, di fatto, le condizioni di trattenimento; è inevitabile che le persone destinate al rimpatrio rimangano alle frontiere, trasformando il paese di primo ingresso in un grande centro di preparazione alla partenza. In pratica, non è neppure certo che l'accelerazione delle procedure (come previsto dal regolamento sugli accertamenti) avrà un impatto reale sull'aumento dei rimpatri, dato che questi ultimi dipendono per lo più dalla cooperazione dei paesi terzi con cui l'UE deve ancora negoziare e trattare (ad esempio per il rilascio dei visti), aumentando la possibilità di violazioni dei diritti umani, ma anche di una maggiore pressione sulle comunità locali.

(7) Purtroppo non esistono garanzie che mettano al riparo dall'eventualità che alcuni governi decidano di diventare i principali promotori dei rimpatri nel quadro di una mobilitazione di stampo populista contro migranti e rifugiati.

(8) Comunicazione della Commissione COM(2017) 200 final.

3.11. Il CESE comprende che il paese responsabile della domanda di asilo — che costituisce l'elemento portante della nuova procedura di gestione dell'asilo — potrebbe essere definito come il paese in cui l'immigrato ha uno o più fratelli/sorelle, in cui ha lavorato o studiato o in cui gli è stato rilasciato un visto. Per quanto positivo, l'ampliamento dei criteri non fa che confermare il gravoso onere ancora in capo ai paesi di primo ingresso.

4. Commenti sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

4.1. Il CESE accoglie con favore l'introduzione degli aspetti legati alle situazioni di crisi e di forza maggiore nell'ambito della migrazione e dell'asilo. Ritiene tuttavia che le definizioni stesse non siano chiare o adeguate. Unitamente all'assenza o all'esistenza di indicatori oggettivi, ciò crea una mancanza di certezza del diritto.

4.2. Il CESE sottolinea che, sebbene il regolamento in esame sia l'occasione per introdurre la solidarietà vincolante, esso contiene un sostegno procedurale invece di misure di solidarietà per le situazioni di emergenza. La solidarietà è indebolita dalle procedure burocratiche complesse richieste per la sua attuazione. È evidente che in una situazione di crisi o in una situazione di pressione occorre garantire le ricollocazioni. Dovrebbero anche essere adottate misure per evitare che gli Stati membri arrivino a una situazione di crisi.

4.3. Il CESE pone l'accento sul fatto che la creazione di procedure e meccanismi per affrontare le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo dovrebbe essere anche in linea con i diritti fondamentali e i principi generali della normativa UE e del diritto internazionale.

4.4. Il CESE plaude al fatto che, in tempi di crisi, lo Stato membro che attiva il meccanismo potrà sospendere i propri obblighi internazionali (ad es. in materia di trattamento delle domande di asilo) per un periodo fino a tre mesi. Tale periodo, peraltro, dovrebbe essere prorogabile fintanto che dura la crisi. Potrebbe essere utile chiarire come saranno determinate le situazioni di crisi e fissare parametri di riferimento chiari per stabilire se le capacità di un paese siano sovraccaricate o rischino di diventarlo.

4.5. Il CESE accoglie con favore la proposta di fornire agli Stati membri il tempo supplementare necessario per affrontare le situazioni di crisi, garantendo in parallelo un accesso efficace e il più rapido possibile alle procedure e ai diritti applicabili, nonché la possibilità per la Commissione di autorizzare l'applicazione della procedura di asilo e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che può essere prorogato fino a un massimo di un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di protezione internazionale.

4.6. Il CESE ritiene tuttavia che il limitato ambito di applicazione della proposta, ossia l'estensione o la velocizzazione delle procedure, ne indebolisca la funzione di meccanismo da attuare nel caso di misure di solidarietà per le situazioni di emergenza.

4.7. Sebbene il CESE sia del parere che la proposta possa offrire l'opportunità di rendere obbligatoria la solidarietà, tale opzione non è prevista dal regolamento pertinente. Di conseguenza, il CESE ritiene che essa vada inserita nel testo del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] al fine di evitare qualunque incertezza ed eliminare il rischio che non sia adottata, poiché i due regolamenti non possono esistere l'uno senza l'altro.

Bruxelles, 25 febbraio 2021

La presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Christa SCHWENG
